

stinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2023/834, fatta salva la possibilità di usufruire della flessibilità prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.

2. I beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi del presente decreto fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, sono eventualmente detratti degli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 216437, del 12 maggio 2022, citato nelle premesse.

Art. 3.

Individuazione dei beneficiari

1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova;
- b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- c) imprese di allevamento da ingrasso di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1 e svezinatori;
- d) allevamenti da riproduzione;
- e) centri d'imballaggio di uova;
- f) mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria).

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.

3. Le domande sono redatte in carta semplice o in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 e:

- a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione;
- b) al numero di pulcini soppressi;
- c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;

d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard o per bollatura sanitaria

f) alla perdita di valore della carne avicola fresca sottoposta al congelamento;

g) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.

Art. 5.

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre 2023, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.

3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché non siano superati i limiti massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.

4. Le attività previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori, devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1094


23A04139

DECRETO 29 maggio 2023.

Modifica del decreto 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agri-



coli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 2022/C 485/01);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.», registrato con numero di aiuto SA 105319;

Visto il decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.», registrato con numero di aiuto SA 105319;

Visto il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;

Considerato che il decreto ministeriale n. 533745, del 19 ottobre 2022 è stato annullato e sostituito dal decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, pubblicato nella GUUE serie L 105, del 20 aprile 2023, con il quale si dispongono le misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia, ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'art. 2 che prevede che le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione europea solamente se sono state versate ai beneficiari dall'Italia entro il 30 settembre 2023;

Considerato che il termine del 30 settembre per l'effettuazione delle spese incorse dall'Italia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 è inderogabile, trattandosi di fondi provenienti nella misura del 50% dal FEAGA;

Vista la comunicazione di AGEA - Coordinamento n. 33698, dell'8 maggio 2023, con la quale si manifesta l'esigenza di prorogare il termine per l'erogazione degli aiuti di stato al 15 dicembre 2023 previsti dal decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, al fine di una corretta gestione delle domande di aiuto a favore dei beneficiari del settore avicolo;

Ritenuto indispensabile, ai fini del buon andamento e della trasparenza delle procedure amministrative, nonché del risparmio di risorse pubbliche, disporre la precedenza ai pagamenti cofinanziati dalla UE, ex regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 e, successivamente, a quelli con fondi nazionali, ex decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;

Rinvenuto che il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, all'art. 5 prevede la possibilità di presentare domanda di aiuto anche nel caso di danno verificato per declassamento delle uova da cova ma che tale fattispecie di danno, per mero errore di omissione, non è contemplata né all'art. 3, né nell'allegato denominato tabella A;

Ritenuto pertanto necessario integrare il citato decreto n. 0193915 anche all'art. 3 e all'allegato inserendo, rispettivamente, la fattispecie di danno per declassamento delle uova da cova e l'importo unitario del relativo aiuto;

Vista l'informativa resa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 maggio 2023 prot. 258280;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, tra la lettera *c*) e la lettera *d*) è inserita la lettera *c)-bis* seguente: «*c)-bis*): Declassamento di uova da cova».

2. Il primo periodo dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023, è sostituito dal seguente periodo: «L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, a partire dal 15 dicembre 2023».

3. La tabella A è integrata con l'inserimento del punto 2-*bis*, riferito al «Declassamento di uova da cova» come da allegato.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2023


Il Ministro: LOLLOBRIGIDA


Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1083



ALLEGATO

 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE		PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 23/10/2021 - 31/05/2022			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uova) IN €	DANNO UNITARIO
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA				
1. Distruzione uova da cova						
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione			0,072	0,0720
	Tacchino	Allevamenti da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione			0,263	1,0500
	Tacchino	Allevamenti da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione			1,050	1,0500
	Riproduttori pollo	Allevamenti da riproduzione e incubatoi in zona di restrizione			0,066	0,2655
	Riproduttori pollo	Allevamenti da riproduzione e incubatoi fuori zona di restrizione			0,266	0,2655
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti						
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione/incubatoio in zone di restrizione			0,056	0,2220
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione/incubatoio fuori zone di restrizione			0,222	0,2220
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione/incubatoio in zone di restrizione			0,056	0,2220
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione/incubatoio fuori zone di restrizione			0,222	0,2220
2 bis. Declassamento delle uova da cova						
	Genere Gallus	Allevamento da riproduzione/incubatoio			0,174	0,1740
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti						
	galline ovaiole NC 0105 94 00	Allevamento Bio			0,016	0,0640
	galline ovaiole	Allevamento a terra			0,015	0,0590
	galline ovaiole	allevamento all'aperto			0,019	0,0750
	galline ovaiole	allevamento in gabbia			0,011	0,0440
4. Soppressione dei pulcini						
	Tacchinotti maschi	Allevamento da ingrasso			0,500	2,0000
	Tacchinotti maschi	incubatoi in zone di restrizione			0,500	2,0000
	Tacchinotti maschi	incubatoi fuori zone di restrizione			2,000	2,0000
	Tacchinotti femmina	Allevamento da ingrasso			0,275	1,1000
	Tacchinotti femmina	incubatoi in zone di restrizione			0,275	1,1000
	Tacchinotti femmina	incubatoi fuori zone di restrizione			1,100	1,1000
	Pulcino da carne	incubatoi in zone di restrizione			0,114	0,4550
	Pulcino da carne	incubatoi fuori zone di restrizione			0,455	0,4550
	Pulcini di ovaiole	incubatoi in zone di restrizione			0,183	0,7330
	Pulcini di ovaiole	incubatoi fuori zone di restrizione			0,733	0,7330
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoi in zone di restrizione			0,172	0,6880
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoi fuori zone di restrizione			0,688	0,6880



TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €			DANNO UNITARIO
			Valore uova cova prodotte a settimana	numero di settimane di allevamento perse		
5. Macellazione anticipata riproduttori	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,095	X	"=AxB"	0,3800
	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	0,380	X	"=AxB"	0,3800
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,593	X	"=AxB"	2,3700
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	2,370	X	"=AxB"	2,3700
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,318	X	"=AxB"	1,2710
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	1,271	X	"=AxB"	1,2710
	Riproduttori fagiani	Allevamento da riproduzione	0,228	X	"=AxB"	0,2280
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione	0,228	X	"=AxB"	0,2280
6. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento			A (*)	B		
			numero di settimane di allevamento perse			
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra "a terra"	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra Bio	X	0,038	"=AxB"	0,1500
	Galline ovaiole consumo	Deposizione in gabbia	X	0,035	"=AxB"	0,1400
	Galline ovaiole consumo	Deposizione a terra	X	0,048	"=AxB"	0,1900
	Galline ovaiole consumo	Deposizione all'aperto	X	0,055	"=AxB"	0,2200
	Galline ovaiole consumo	Bio	X	0,100	"=AxB"	0,4000
	Broiler	Ingrasso	X	0,020	"=AxB"	0,0800
	Polli Golden/Rurali	Ingrasso	X	0,075	"=AxB"	0,3000
	Faraone	Ingrasso	X	0,043	"=AxB"	0,1700
	Anatre	Ingrasso	X	0,095	"=AxB"	0,3790
	Capponi	Ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2040
	Tacchini femmina	Ingrasso	X	0,045	"=AxB"	0,1800
	Tacchini maschi	Ingrasso	X	0,074	"=AxB"	0,2940
	Tacchini misti	Ingrasso	X	0,059	"=AxB"	0,2370
	Pollo Biologico	Ingrasso	X	0,081	"=AxB"	0,3230
	Tacchini Biologici	Ingrasso	X	0,176	"=AxB"	0,7040
	Piccioni	Ingrasso	X	0,109	"=AxB"	0,1090
	Quaglie	Ingrasso	X	0,657	"=AxB"	0,6570



TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)			A (*)	B		
			numero di settimane di prolungato allevamento			
mancata vendita x blocco trasferimento mancata vendita x blocco trasferimento	Broilers	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli rurali	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli Golden faraone	ingrasso	X	0,089	"=AxB"	0,3560
	capponi	ingrasso	X	0,052	"=AxB"	0,2060
	pollastre	ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2030
	pollastre	svezamento	X	0,058	"=AxB"	0,2300
	pollastre	a terra	X	0,063	"=AxB"	0,2500
	pollastre	all'aperto	X	0,068	"=AxB"	0,2700
	pollastre	bio	X	0,118	"=AxB"	0,4700
	Pollo Biologico	ingrasso	X	0,159	"=AxB"	0,6360
	Tacchini Biologici	ingrasso	X	0,248	"=AxB"	0,9930
	Tacchini femmina	ingrasso	X	0,166	"=AxB"	0,6620
	Tacchini maschi	ingrasso	X	0,264	"=AxB"	1,0550
	Fagiani	da ripopolamento			16,54	
	Starne	da ripopolamento			10,50	
	Quaglie	da ripopolamento			2,00	
Piccioni	ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220	
Pernici	da ripopolamento			2,00		
8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard						
	Tacchini maschi	Tutte le imprese avicole	X	0,1125	"=AxB"	0,4500
	Tacchini femmina	Tutte le imprese avicole	X	0,0625	"=AxB"	0,2500
	Broiler, broiler bio, polli rurali, faraone	Tutte le imprese avicole	X	0,0625	"=AxB"	0,2500
	Pulcini di ovaioia	Tutte le imprese avicole	X	0,0380	"=AxB"	0,1520
	Capponi	Tutte le imprese avicole	X	1,2500	"=AxB"	5,0000
	pollastre	Tutte le imprese avicole	X	0,2500	"=AxB"	1,0000
9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca.						
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola	X	0,6250	"=AxB"	2,5000
	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggio uova	X	0,0600	"=AxB"	0,2400
11. Soppressione pollastre	Gallus	allevamento ovaiole	X	1,2500	"=AxB"	5,0000
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola	X	0,2500	"=AxB"	1,0000
(*) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						

